

ATTO DD 834/A1706B/2022

DEL 19/10/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1706B - Servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura

OGGETTO: P.S.R. 2014-2022 - Misura 2 - Sottomisura 2.1. - Operazione 2.1.1 (Servizi di consulenza). Modifica dell'Allegato A (Bando 1/2020) alla D.D. n. 15/A1706B del 28.1.2020, come modificata con D.D. n. 492/A1706B del 20.7.2020, D.D. n. 611/A1706B del 17.9.2020 e D.D. n. 49 del 27.1.2022. Modifica delle Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento e penalità approvate con D.D. n. 705/A1706B del 11.8.2021 e modificate con D.D. n. 49/A1706B del 27.1.2022.

Vista la D.D. n. 15/A1706B del 28.1.2020, come modificata con D.D. n. 492/A1706B del 20.7.2020, D.D. n. 611/A1706B del 17.9.2020 e D.D. n. 49/A1706B del 27.1.2022, con la quale è stato approvato il Bando 1/2020 (di seguito indicato come "Bando"), riferito alla Misura 2 - Sottomisura 2.1. (Reg. UE n. 1305/2013, art.15) - Programma di Sviluppo Rurale del Piemonte 2014-2020 - Misura 2 - Sottomisura 2.1 (Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza) - Operazione 2.1.1 (Servizi di consulenza);

vista la D.D. n. 705/A1706B del 11.8.2021 che ha approvato le Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento e penalità e modificate con D.D. n. 49/A1706B del 27.1.2022;

ritenuto necessario adeguare quanto previsto nel paragrafo 32.1 – AIUTI DI STATO E CLAUSOLA DEGGENDORF del Bando alla normativa sugli aiuti di stato di cui al Regolamento UE n. 702/2014 e alla D.D. n. 786/A1705A del 24.07.2018, sostituendo il testo di tale paragrafo con quello contenuto nell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

ritenuto inoltre opportuno modificare il paragrafo 51 – DOMANDE DI PAGAMENTO del Bando come riportato nel medesimo allegato A e, di conseguenza, modificare, nelle Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento e penalità approvate con D.D. n. 705/A1706B del 11.8.2021 (come modificata dalla D.D. n. 49/A1706B del 27.1.2022) il paragrafo 51a della "Tabella A – Riduzioni ed esclusioni del pagamento" sostituendo il testo di tale paragrafo con quello contenuto nell'allegato B che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1 - 4046 del 17

ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- artt. 4 e 17 del D. lgs. n. 165/2001; artt. 17 e 18 della l.r. n. 23 del 28.07.2008 e s.m.i.;

DETERMINA

Sulla base delle motivazioni espresse in premessa, nell'ambito del Bando 1/2020 riferito alla Misura 2 - Sottomisura 2.1 (Reg. UE n. 1305/2013, art.15) - Programma di Sviluppo Rurale del Piemonte 2014-2022 - Misura 2 - Sottomisura 2.1 (Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza) - Operazione 2.1.1 (Servizi di consulenza), approvato con D.D. n. 15/A1706B del 28.1.2020, come modificata con D.D. n. 492/A1706B del 20.7.2020, D.D. n. 611 del 17.9.2020 e D.D. n. 49 del 27.1.2022:

- di approvare le modifiche ai Paragrafi 32.1 e 51 del Bando, di cui all'Allegato A che fa parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

- di approvare la modifica al Paragrafo 51a della "Tabella A – Riduzioni ed esclusioni del pagamento" delle Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento e penalità approvate con D.D. n. 705/A1706B del 11.8.2021 e modificate con D.D. n. 49/A1706B del 27.1.2022 di cui all'Allegato B che fa parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010 e dell'art. 5 della L.R. n. 22 del 12.10.2010 nonché sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs. 33/2013.

L'Estensore
Sergio De Caro

IL DIRIGENTE (A1706B - Servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura)
Firmato digitalmente da Paolo Aceto

PSR 2014-2022 – Misura 2 – Sottomisura 2.1 – Operazione 2.1.1 – Servizi di consulenza

Bando n. 1/2020

(D.D. n. 15/A1706B del 28.1.2020, D.D. n. 492/A1706B del 20.7.2020, D.D. n. 611/A1706B del 17.9.2020, D.D. n. 49/A1706B del 27.1.2022)

| TESTO BANDO ATTUALE | TESTO BANDO MODIFICATO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|----------------|--|-------------|--------------------------|--|--|----------------|----|---|---|---|----------|----|---|---|---|----------|
| <p>32.1 AIUTI DI STATO E CLAUSOLA DEGGENDORF</p> <p>In caso di consulenza erogata per il settore forestale e/o altri destinatari finali che svolgono attività non agricole, per la concessione del sostegno si fa riferimento a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 702/2014 (che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006) relativamente alla concessione di "aiuti di stato", nonché alla Determinazione Dirigenziale n. 786/A1705A del 24.07.2018 avente per oggetto "Regolamento (UE) n. 1305/2013 – Programma di sviluppo rurale (PSR) della Regione Piemonte. Approvazione del documento "Condizioni generali di validità dei regimi di aiuto previsti dal PSR 2014-2020 e di ammissibilità delle operazioni soggette alle regole sugli aiuti di stato".</p> <p>A norma del citato Regolamento UE n. 702/2014 sono escluse dal sostegno:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. le imprese che si trovano in situazione di difficoltà così come definite dall'art. 2 par. 14 2. le imprese che non soddisfano la clausola Deggendorf. <p>A tal proposito si evidenzia che:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Per "impresa in difficoltà" si intende un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze: <ol style="list-style-type: none"> a) nel caso di una società a responsabilità limitata (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per "società a responsabilità limitata" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e, se del caso, il "capitale sociale" comprende eventuali premi di emissione; b) nel caso di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per "società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE; c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori; d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione; e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: <ol style="list-style-type: none"> i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0; <p>La "Clausola Deggendorf" discende dalla giurisprudenza omonima nella quale la Corte di Giustizia delle Comunità europee ha rivolto alla Commissione un invito a tener conto, nell'ambito della valutazione di nuovi aiuti, dell'eventualità che un'impresa beneficiaria possa aver ricevuto in precedenza – sulla base di altri regimi – aiuti dichiarati incompatibili e quindi soggetti all'obbligo di recupero. La Regione deve quindi assicurarsi che un'impresa che debba restituire aiuti giudicati incompatibili non possa essere destinataria di nuovi aiuti – anche se compatibili – prima di aver restituito i primi. Tali imprese devono pertanto sottoscrivere la dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui al Modello 7 "Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti di stato" e, se del caso, la dichiarazione di cui al Modello 8 relativa all'applicazione</p> | <p>32.1 AIUTI DI STATO E CLAUSOLA DEGGENDORF</p> <p>Gli aiuti concessi ai destinatari della consulenza sono classificati come aiuti "agricoli" o "non agricoli" secondo il seguente dettaglio:</p> <table border="1" data-bbox="1531 695 2724 1598"> <thead> <tr> <th data-bbox="1531 695 1635 814">Cod. Ambito</th> <th data-bbox="1635 695 1947 814">Ambito di Consulenza PSR</th> <th data-bbox="1947 695 2249 814">Settore di riferimento - Tema principale</th> <th data-bbox="2249 695 2519 814">Argomenti/Interventi di consulenza specifici</th> <th data-bbox="2519 695 2724 814">Aiuto di Stato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1531 814 1635 1205">a)</td> <td data-bbox="1635 814 1947 1205">Obblighi a livello di azienda risultanti dai Criteri di Gestione Obbligatorie e dalle norme per il mantenimento del terreno in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali ai sensi del titolo VI, capo I, del Regolamento (UE) n. 1306/2013.</td> <td data-bbox="1947 814 2249 1205">SETTORE 1 - Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno. Tema Principale I: ACQUE</td> <td data-bbox="2249 814 2519 1205">CGO 1: Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.</td> <td data-bbox="2519 814 2724 1205">Agricolo</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1531 1205 1635 1598">a)</td> <td data-bbox="1635 1205 1947 1598">Obblighi a livello di azienda risultanti dai Criteri di Gestione Obbligatorie e dalle norme per il mantenimento del terreno in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali ai sensi del titolo VI, capo I, del Regolamento (UE) n. 1306/2013.</td> <td data-bbox="1947 1205 2249 1598">SETTORE 1 - Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno. Tema Principale I: ACQUE</td> <td data-bbox="2249 1205 2519 1598">BCAA 1: Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua</td> <td data-bbox="2519 1205 2724 1598">Agricolo</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Cod. Ambito | Ambito di Consulenza PSR | Settore di riferimento - Tema principale | Argomenti/Interventi di consulenza specifici | Aiuto di Stato | a) | Obblighi a livello di azienda risultanti dai Criteri di Gestione Obbligatorie e dalle norme per il mantenimento del terreno in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali ai sensi del titolo VI, capo I, del Regolamento (UE) n. 1306/2013. | SETTORE 1 - Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno. Tema Principale I: ACQUE | CGO 1: Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. | Agricolo | a) | Obblighi a livello di azienda risultanti dai Criteri di Gestione Obbligatorie e dalle norme per il mantenimento del terreno in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali ai sensi del titolo VI, capo I, del Regolamento (UE) n. 1306/2013. | SETTORE 1 - Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno. Tema Principale I: ACQUE | BCAA 1: Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua | Agricolo |
| Cod. Ambito | Ambito di Consulenza PSR | Settore di riferimento - Tema principale | Argomenti/Interventi di consulenza specifici | Aiuto di Stato | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) | Obblighi a livello di azienda risultanti dai Criteri di Gestione Obbligatorie e dalle norme per il mantenimento del terreno in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali ai sensi del titolo VI, capo I, del Regolamento (UE) n. 1306/2013. | SETTORE 1 - Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno. Tema Principale I: ACQUE | CGO 1: Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. | Agricolo | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) | Obblighi a livello di azienda risultanti dai Criteri di Gestione Obbligatorie e dalle norme per il mantenimento del terreno in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali ai sensi del titolo VI, capo I, del Regolamento (UE) n. 1306/2013. | SETTORE 1 - Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno. Tema Principale I: ACQUE | BCAA 1: Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua | Agricolo | | | | | | | | | | | | | | | | |

della "Clausola Deggendorf". In tali ipotesi, le dichiarazioni sostitutive sottoscritte dovranno essere allegate alla relativa domanda di pagamento presentata dal Prestatore di servizi con le modalità del Paragrafo 51.1, unitamente ad una copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

| Cod. Ambito | Ambito di Consulenza PSR | Settore di riferimento - Tema principale | Argomenti/Interventi di consulenza specifici | Aiuto di Stato |
|-------------|--|--|---|--|
| a) | <p>Obblighi a livello di azienda risultanti dai Criteri di Gestione Obbligatorie e dalle norme per il mantenimento del terreno in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali ai sensi del titolo VI, capo I, del Regolamento (UE) n. 1306/2013.</p> | <p>SETTORE 1 - Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno.</p> <p>Tema Principale I: ACQUE</p> | <p>BCAA 2: Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione.</p> | <p>Agricolo</p> |
| a) | <p>Obblighi a livello di azienda risultanti dai Criteri di Gestione Obbligatorie e dalle norme per il mantenimento del terreno in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali ai sensi del titolo VI, capo I, del Regolamento (UE) n. 1306/2013.</p> | <p>SETTORE 1 - Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno.</p> <p>Tema Principale I: ACQUE</p> | <p>BCAA 3: Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento</p> | <p>Agricolo, nel caso tutti gli ATECO dell'impresa, principale e secondario, siano riconducibili alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli o alimentari di cui all'allegato I del TFUE;</p> <p>Non agricolo nel caso in cui anche un solo ATECO dell'impresa non sia riconducibile alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli o alimentari di cui all'allegato I del TFUE</p> |

| Cod. Ambito | Ambito di Consulenza PSR | Settore di riferimento - Tema principale | Argomenti/Interventi di consulenza specifici | Aiuto di Stato |
|-------------|---|--|---|---|
| a) | Obblighi a livello di azienda risultanti dai Criteri di Gestione Obbligatorie e dalle norme per il mantenimento del terreno in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali ai sensi del titolo VI, capo I, del Regolamento (UE) n. 1306/2013. | SETTORE 1 - Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno. Tema Principale II: SUOLO E STOCK DI CARBONIO | BCAA 4: Copertura minima del suolo | Agricolo |
| a) | Obblighi a livello di azienda risultanti dai Criteri di Gestione Obbligatorie e dalle norme per il mantenimento del terreno in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali ai sensi del titolo VI, capo I, del Regolamento (UE) n. 1306/2013. | SETTORE 1 - Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno. Tema Principale II: SUOLO E STOCK DI CARBONIO | BCAA 5: Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione. | Non agricolo nel caso in cui un ATECO dell'impresa sia riconducibile alla divisione "02 - silvicoltura ed utilizzo di aree forestali" Agricolo in tutti gli altri casi |
| a) | Obblighi a livello di azienda risultanti dai Criteri di Gestione Obbligatorie e dalle norme per il mantenimento del terreno in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali ai sensi del titolo VI, capo I, del Regolamento (UE) n. 1306/2013. | SETTORE 1 - Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno. Tema Principale II: SUOLO E STOCK DI CARBONIO | BCAA 6: Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie se non per motivi di salute delle piante. | Agricolo |

| Cod. Ambito | Ambito di Consulenza PSR | Settore di riferimento - Tema principale | Argomenti/Interventi di consulenza specifici | Aiuto di Stato |
|-------------|---|---|--|---|
| a) | Obblighi a livello di azienda risultanti dai Criteri di Gestione Obbligatorie e dalle norme per il mantenimento del terreno in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali ai sensi del titolo VI, capo I, del Regolamento (UE) n. 1306/2013. | SETTORE 1 - Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno. Tema Principale III: BIODIVERSITÀ | CGO 2: Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. | Non agricolo nel caso in cui l'ATECO principale dell'impresa sia riconducibile alla divisione "02 - silvicoltura ed utilizzo di aree forestali" Agricolo in tutti gli altri casi |
| a) | Obblighi a livello di azienda risultanti dai Criteri di Gestione Obbligatorie e dalle norme per il mantenimento del terreno in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali ai sensi del titolo VI, capo I, del Regolamento (UE) n. 1306/2013. | SETTORE 1 - Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno. Tema Principale III: BIODIVERSITÀ | CGO 3: direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. | Non agricolo nel caso in cui l'ATECO principale dell'impresa sia riconducibile alla divisione "02 - silvicoltura ed utilizzo di aree forestali" Agricolo in tutti gli altri casi |
| a) | Obblighi a livello di azienda risultanti dai Criteri di Gestione Obbligatorie e dalle norme per il mantenimento del terreno in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali ai sensi del titolo VI, capo I, del Regolamento (UE) n. 1306/2013. | SETTORE 1 - Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno. Tema Principale III: LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO DEI PAESAGGI | BCAA 7: Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive. | Agricolo |

| Cod. Ambito | Ambito di Consulenza PSR | Settore di riferimento - Tema principale | Argomenti/Interventi di consulenza specifici | Aiuto di Stato |
|-------------|--|--|--|----------------|
| b) | Le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e il mantenimento della superficie agricola di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), dello stesso regolamento (UE) n. 1307/2013 | SETTORE 1 - Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno. Tema Principale I: GREENING | Diversificazione delle colture (art. 44) | Agricolo |
| b) | Le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e il mantenimento della superficie agricola di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), dello stesso regolamento (UE) n. 1307/2013. | SETTORE 1 - Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno. Tema Principale I: GREENING | Mantenimento dei prati e dei pascoli permanenti (art.45) | Agricolo |
| b) | Le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e il mantenimento della superficie agricola di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), dello stesso regolamento (UE) n. 1307/2013. | SETTORE 1 - Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno. Tema Principale I: GREENING | Istituzione di aree ad interesse ecologico | Agricolo |

| Cod. Ambito | Ambito di Consulenza PSR | Settore di riferimento - Tema principale | Argomenti/Interventi di consulenza specifici | Aiuto di Stato |
|-------------|---|--|--|--|
| c) | Ammodernamento dell'azienda, perseguimento della competitività, integrazione di filiera, innovazione, orientamento al mercato nonché promozione dell'imprenditorialità. | Analisi della realtà aziendale e del mercato. | Creazione di filiere produttive – Valutazione di fattori aziendali ed extra-aziendali | <p>Agricolo, nel caso tutti gli ATECO dell'impresa, principale e secondario, siano riconducibili alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli o alimentari di cui all'allegato I del TFUE;</p> <p>Non agricolo nel caso in cui anche un solo ATECO dell'impresa non sia riconducibile alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli o alimentari di cui all'allegato I del TFUE</p> |
| c) | Ammodernamento dell'azienda, perseguimento della competitività, integrazione di filiera, innovazione, orientamento al mercato nonché promozione dell'imprenditorialità. | Analisi della realtà aziendale. | Progetto di valorizzazione della produzione agricola aziendale | Agricolo |
| c) | Ammodernamento dell'azienda, perseguimento della competitività, integrazione di filiera, innovazione, orientamento al mercato nonché promozione dell'imprenditorialità. | Analisi della realtà aziendale ed extra-aziendale. | Progetto di multifunzionalità aziendale (agriturismo, fattorie didattiche, asilo nido in fattoria) | Non agricolo |

| Cod. Ambito | Ambito di Consulenza PSR | Settore di riferimento - Tema principale | Argomenti/Interventi di consulenza specifici | Aiuto di Stato |
|-------------|---|--|---|--|
| c) | Ammodernamento dell'azienda, perseguimento della competitività, integrazione di filiera, innovazione, orientamento al mercato nonché promozione dell'imprenditorialità. | Analisi della realtà aziendale. | Progetto di sviluppo/trasformazione aziendale | <p>Agricolo, nel caso tutti gli ATECO dell'impresa, principale e secondario, siano riconducibili alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli o alimentari di cui all'allegato I del TFUE;</p> <p>Non agricolo nel caso in cui anche un solo ATECO dell'impresa non sia riconducibile alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli o alimentari di cui all'allegato I del TFUE</p> |
| d) | Requisiti a livello di beneficiari adottati dagli Stati membri per attuare l'art. 11 paragrafo 3 della Direttiva 2000/60/CE (Direttiva quadro sulle acque). | <p>SETTORE 1 - Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno.</p> <p>I requisiti per attuare l'articolo 11, paragrafo 3 della direttiva quadro sulle acque.</p> | Zone vulnerabili da Prodotti fitosanitari | <p>Non agricolo nel caso in cui l'ATECO principale dell'impresa sia riconducibile alla divisione "02 - silvicoltura ed utilizzo di aree forestali"</p> <p>Agricolo in tutti gli altri casi</p> |

| Cod. Ambito | Ambito di Consulenza PSR | Settore di riferimento - Tema principale | Argomenti/Interventi di consulenza specifici | Aiuto di Stato |
|-------------|---|---|---|--|
| d) | <p>Requisiti a livello di beneficiari adottati dagli Stati membri per attuare l'art. 11 paragrafo 3 della Direttiva 2000/60/CE (Direttiva quadro sulle acque).</p> | <p>SETTORE 1 - Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno.</p> <p>I requisiti per attuare l'articolo 11, paragrafo 3 della direttiva quadro sulle acque.</p> | <p>Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano.</p> | <p>Non agricolo nel caso in cui l'ATECO principale dell'impresa sia riconducibile alla divisione "02 - silvicoltura ed utilizzo di aree forestali"</p> <p>Agricolo in tutti gli altri casi</p> |
| e) | <p>Requisiti a livello di beneficiari adottati dagli Stati membri per attuare l'art. 55 del Regolamento 1107/2009 in particolare l'obbligo di cui all'art. 14 della Direttiva 2009/128/CE (difesa integrata).</p> | <p>SETTORE 1 - Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno.</p> <p>I requisiti definiti per attuare l'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in particolare il rispetto dei principi generali della difesa integrata di cui all'articolo 14 della direttiva 2009/128/CE.</p> | <p>Difesa Integrata Volontaria, Difesa biologica.</p> | <p>Agricolo</p> |

| Cod. Ambito | Ambito di Consulenza PSR | Settore di riferimento - Tema principale | Argomenti/Interventi di consulenza specifici | Aiuto di Stato |
|-------------|---|--|--|--|
| f) | Norme di sicurezza sul lavoro e norme di sicurezza connesse all'azienda agricola. | <p>Conformità aziendale alle norme vigenti in materia di sicurezza e valutazione dei rischi presenti in azienda.</p> <p>Tema principale: Applicazione del D. Lgs. n. 81/2008</p> | <p>Analisi della situazione aziendale in rapporto alla normativa vigente.</p> <p>Verifica della presenza del DVR nei casi previsti dalla normativa e eventuale necessità di aggiornamento.</p> | <p>Agricolo, nel caso tutti gli ATECO dell'impresa, principale e secondario, siano riconducibili alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli o alimentari di cui all'allegato I del TFUE;</p> <p>Non agricolo nel caso in cui anche un solo ATECO dell'impresa non sia riconducibile alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli o alimentari di cui all'allegato I del TFUE</p> |
| l) | Misure rivolte al benessere e alla biodiversità animale | <p>Settore III: Benessere degli Animali</p> <p>Tema Principale I: BENESSERE DEGLI ANIMALI</p> | CGO 11: Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 Dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli. | Agricolo |
| l) | Misure rivolte al benessere e alla biodiversità animale | <p>Settore III: Benessere degli Animali</p> <p>Tema Principale I: BENESSERE DEGLI ANIMALI</p> | CGO 12: Direttiva 2008/120/CE del Consiglio, del 18 Dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini. | Agricolo |

| Cod. Ambito | Ambito di Consulenza PSR | Settore di riferimento - Tema principale | Argomenti/Interventi di consulenza specifici | Aiuto di Stato |
|-------------|---|--|---|----------------|
| I) | Misure rivolte al benessere e alla biodiversità animale | Settore III: Benessere degli Animali Tema Principale I: BENESSERE DEGLI ANIMALI | CGO 13: Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 Luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti. | Agricolo |
| I) | Misure rivolte al benessere e alla biodiversità animale | Settore III: Benessere degli Animali Tema Principale II: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI | CGO 8: Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 Dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il Reg. (CE) 1782/2003 e le Direttive 92/102/CEE – 64/432/CEE. indicazioni per: -REGISTRAZIONE DELL'AZIENDA PRESSO L'ASL E IN BDN -REGISTRO AZIENDALE E BDN -IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI | Agricolo |

| Cod. Ambito | Ambito di Consulenza PSR | Settore di riferimento - Tema principale | Argomenti/Interventi di consulenza specifici | Aiuto di Stato |
|-------------|---|--|---|----------------|
| m) | Profili sanitari delle pratiche zootecniche | Settore II: Sanità Pubblica, Salute degli Animali e delle Piante. Tema Principale I: SICUREZZA ALIMENTARE DELLE PRODUZIONI ANIMALI | CGO 4: Regolamento (CE) n. 1768/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 28 Gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità Europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare. | Agricolo |
| m) | Profili sanitari delle pratiche zootecniche | Settore II: Sanità Pubblica, Salute degli Animali e delle Piante. Tema Principale I: SICUREZZA ALIMENTARE DELLE PRODUZIONI VEGETALI | CGO 4: Regolamento (CE) n. 1768/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 28 Gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità Europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare. | Agricolo |
| m) | Profili sanitari delle pratiche zootecniche | Settore II: Sanità Pubblica, Salute degli Animali e delle Piante. Tema Principale I: SICUREZZA ALIMENTARE DELLA PRODUZIONE DI LATTE CRUDO | CGO 4: Regolamento (CE) n. 1768/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 28 Gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità Europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare. | Agricolo |

| Cod. Ambito | Ambito di Consulenza PSR | Settore di riferimento - Tema principale | Argomenti/Interventi di consulenza specifici | Aiuto di Stato |
|-------------|---|---|---|----------------|
| m) | Profili sanitari delle pratiche zootecniche | Settore II: Sanità Pubblica, Salute degli Animali e delle Piante. Tema Principale I: SICUREZZA ALIMENTARE DELLA PRODUZIONE DI UOVA | CGO 4: Regolamento (CE) n. 1768/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 28 Gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità Europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare. | Agricolo |
| m) | Profili sanitari delle pratiche zootecniche | Settore II: Sanità Pubblica, Salute degli Animali e delle Piante. Tema Principale I: SICUREZZA ALIMENTARE DELLA PRODUZIONE DI MANGIMI E ALIMENTI PER GLI ANIMALI | CGO 4: Regolamento (CE) n. 1768/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 28 Gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità Europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare. | Agricolo |

| Cod. Ambito | Ambito di Consulenza PSR | Settore di riferimento - Tema principale | Argomenti/Interventi di consulenza specifici | Aiuto di Stato |
|-------------|---|--|--|----------------|
| m) | Profili sanitari delle pratiche zootecniche | Settore II: Sanità Pubblica, Salute degli Animali e delle Piante. Tema Principale III: MALATTIE DEGLI ANIMALI | CGO 9: Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 22 Maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili. Applicazione del D.M. 2490/2017 | Agricolo |

In caso di consulenza non agricola, per la concessione del sostegno si fa riferimento a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 702/2014 (che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006) relativamente alla concessione di "aiuti di stato", nonché alla Determinazione Dirigenziale n. 786/A1705A del 24.07.2018 avente per oggetto "Regolamento (UE) n. 1305/2013 – Programma di sviluppo rurale (PSR) della Regione Piemonte. Approvazione del documento "Condizioni generali di validità dei regimi di aiuto previsti dal PSR 2014-2020 e di ammissibilità delle operazioni soggette alle regole sugli aiuti di stato".

Pertanto, per ciò che riguarda le consulenze non agricole, a norma del citato Regolamento UE n. 702/2014 sono escluse dal sostegno:

1. le imprese che si trovano in situazione di difficoltà così come definite dall'art. 2 par. 14;
2. le imprese che non soddisfano la clausola Deggendorf.

A tal proposito si evidenzia che:

1. Per "impresa in difficoltà" si intende un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

a) nel caso di una società a responsabilità limitata (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per "società a responsabilità limitata" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e, se del caso, il "capitale sociale" comprende eventuali premi di emissione;

b) nel caso di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della

| | |
|---|---|
| | <p>società (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per "società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;</p> <p>c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;</p> <p>d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;</p> <p>e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:</p> <p>i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;</p> <p>La "Clausola Deggendorf" discende dalla giurisprudenza omonima nella quale la Corte di Giustizia delle Comunità europee ha rivolto alla Commissione un invito a tener conto, nell'ambito della valutazione di nuovi aiuti, dell'eventualità che un'impresa beneficiaria possa aver ricevuto in precedenza – sulla base di altri regimi – aiuti dichiarati incompatibili e quindi soggetti all'obbligo di recupero. La Regione deve quindi assicurarsi che un'impresa che debba restituire aiuti giudicati incompatibili non possa essere destinataria di nuovi aiuti – anche se compatibili – prima di aver restituito i primi.</p> <p>Per ciò che riguarda la condizione di impresa in difficoltà, le imprese che usufruiscono di una consulenza non agricola ai sensi di quanto definito nella tabella sopra riportata devono sottoscrivere la dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui al Modello 7 "Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti di stato" che, per ciascuna di tali imprese, dovrà essere allegato alla "comunicazione di avvio delle consulenze".</p> <p>La concessione dell'aiuto per la singola consulenza non agricola è comunque subordinata all'effettuazione della verifica preventiva della concedibilità dell'aiuto individuale al beneficiario tramite la richiesta delle visure "Aiuti" e "Deggendorf" e alla registrazione dell'aiuto individuale sul Registro aiuti del SIAN, nell'ambito dell'istruttoria della comunicazione quadrimestrale di avvio delle attività di cui al Paragrafo 47 del Bando.</p> <p>L'adempimento degli obblighi di registrazione e degli obblighi di verifica costituiscono condizione legale di efficacia dei provvedimenti di concessione degli aiuti individuali.</p> <p>La verifica delle visure "aiuti" e "Deggendorf" è effettuata d'ufficio dalla Regione Piemonte sulla base del dettaglio dei destinatari e delle consulenze inseriti dai beneficiari in ciascuna comunicazione di avvio delle consulenze. La registrazione dell'aiuto concesso sul registro nazionale degli aiuti è effettuata in concomitanza alla chiusura dell'istruttoria sulla comunicazione di avvio delle consulenze nel rispetto della normativa statale vigente in materia di Aiuti di Stato.</p> |
| SEZIONE II | |
| <p>51. DOMANDE DI PAGAMENTO</p> <p>Per gli aspetti procedurali e gestionali delle domande di pagamento, si fa riferimento al Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità nonché alla ripartizione di competenze tra Autorità di gestione e Autorità di pagamento stabilite dal Programma.</p> <p>Il finanziamento è erogato a seguito di successive richieste di pagamento acconto a stato di avanzamento lavori, con cadenza quadrimestrale con riferimento alle consulenze concluse nel quadrimestre precedente e regolarmente rendicontate, fino alla domanda di saldo, al termine delle attività previste a progetto. La prima richiesta di acconto deve essere presentata entro un anno dalla comunicazione di definitiva ammissione a finanziamento del progetto di consulenza, a fronte di consulenze realizzate per almeno il 10% delle ore di consulenza ammesse al sostegno. Qualora entro tale termine il beneficiario non abbia realizzato almeno il 10% delle attività consuntive a Progetto e non possa quindi presentare richiesta di acconto, è soggetto a riduzioni o sanzioni che saranno determinate con successivo provvedimento.</p> <p>Le successive richieste di pagamento non possono essere riferite a consulenze realizzate per meno del 10% delle ore di consulenza ammesse a sostegno. La domanda di pagamento del saldo, se presentata dopo il 31.12.2022 non può essere</p> | <p>51. DOMANDE DI PAGAMENTO</p> <p>Per gli aspetti procedurali e gestionali delle domande di pagamento, si fa riferimento al Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità nonché alla ripartizione di competenze tra Autorità di gestione e Autorità di pagamento stabilite dal Programma.</p> <p>Il finanziamento è erogato a seguito di successive richieste di pagamento acconto a stato di avanzamento lavori, con cadenza quadrimestrale con riferimento alle consulenze concluse nel quadrimestre precedente e regolarmente rendicontate, fino alla domanda di saldo, al termine delle attività previste a progetto. La prima richiesta di acconto deve essere presentata entro un anno dalla comunicazione di definitiva ammissione a finanziamento del progetto di consulenza, a fronte di consulenze realizzate per almeno il 10% delle ore di consulenza ammesse al sostegno. Qualora entro tale termine il beneficiario non abbia realizzato almeno il 10% delle attività consuntive a Progetto e non possa quindi presentare richiesta di acconto, è soggetto a riduzioni o sanzioni che saranno determinate con successivo provvedimento.</p> <p>Le successive richieste di pagamento non possono essere riferite a consulenze realizzate per meno del 10% delle ore di consulenza ammesse a sostegno. La domanda di pagamento del saldo, se presentata negli ultimi tre mesi di</p> |

riferita a consulenze realizzate per oltre il 40% delle ore di consulenza ammesse a sostegno, tenendo conto delle varianti approvate. Non può essere presentata una nuova domanda di pagamento prima che siano trascorsi quattro mesi dalla presentazione della precedente e in ogni caso non prima della conclusione dell'istruttoria relativa all'ultima domanda di pagamento presentata.

attività, non può essere riferita a consulenze realizzate per oltre il 40% delle ore di consulenza ammesse a sostegno, tenendo conto delle varianti approvate. Non può essere presentata una nuova domanda di pagamento prima che siano trascorsi quattro mesi dalla presentazione della precedente e in ogni caso non prima della conclusione dell'istruttoria relativa all'ultima domanda di pagamento presentata.

PSR 2014-2022 – Misura 2 – Sottomisura 2.1 – Operazione 2.1.1 – Servizi di consulenza

Bando n. 1/2020 – Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento e penalità
(D.D. n. 705/A1706B del 11.8.2021 – D.D. n. 49/A1706B del 27.1.2022)

MODIFICHE

TABELLA A – RIDUZIONI ED ESCLUSIONI DAL PAGAMENTO (Paragrafo 55 del Bando)

| 1 | 2 | 3 | 4A | 4B | 5 | 6 | 7 | | | |
|-------------------------|---|---|-------------|------------|---|--|---|----------|-----------------------------------|---------------|
| | | | CONSEGUENZA | | | | | GRAVITA' | NOTE APPLICATIVE E ESPLICATIVE | ALTRE NOTE |
| | | | RIDUZIONE | ESCLUSIONE | | | | | | |
| TESTO PRECEDENTE | | | | | | | | | | |
| 51 a | Presentare la domanda di saldo dopo il 31.12.2022 avente ad oggetto consulenze realizzate non superiori al 40% delle consulenze ammesse al sostegno, tenendo conto delle varianti approvate | Presentare la domanda di saldo dopo il 31.12.2022 avente ad oggetto ore di consulenza realizzate superiori al 40% delle ore di consulenza ammesse al sostegno, tenendo conto delle varianti approvate | SI | | 5 | La domanda di pagamento saldo può essere presentata in qualsiasi momento prima del 31.12.2022. La penalità riguarda solo le domande di saldo presentate dopo il 31.12.2022. L'importo base su cui calcolare la riduzione è il 40% dell'importo ammesso al sostegno, tenendo conto delle varianti approvate. La gravità è ridotta a 3 se la domanda di saldo con rendicontazione di ore | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|----|--|----------|---|--|
| | | | | | | superiore a 40% è presentata entro il 30.4.2023. | |
| TESTO MODIFICATO | | | | | | | |
| 51 a | Presentare la domanda di saldo negli ultimi 3 mesi di attività avente ad oggetto consulenze realizzate non superiori al 40% delle consulenze ammesse al sostegno, tenendo conto delle varianti approvate. | Presentare la domanda di saldo negli ultimi 3 mesi di attività avente ad oggetto ore di consulenza realizzate superiori al 40% delle ore di consulenza ammesse al sostegno, tenendo conto delle varianti approvate. | SI | | 3 | La domanda di pagamento saldo può essere presentata in qualsiasi momento prima degli ultimi 3 mesi di attività . La penalità riguarda solo le domande di saldo presentate negli ultimi 3 mesi di attività . L'importo base su cui calcolare la riduzione è il 40% dell'importo ammesso al sostegno, tenendo conto delle varianti approvate. | |